

Udine, 5 maggio 2020

Decreto Legge “Cura Italia” convertito in Legge, cosa cambia dal 30 aprile 2020

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 18/2020 cd. Decreto "Cura Italia", in vigore dal 30 aprile 2020.

Si riportano le principali novità previste in materia di ammortizzatori e per la gestione dell'attività dei lavoratori dipendenti.

Art. 19 “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale ed assegno ordinario”

È stata introdotta una formulazione che chiarisce che la durata massima del periodo di 9 settimane è fruibile per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020.

La legge di conversione del decreto Cura Italia ha ulteriormente semplificato la procedura di concessione degli ammortizzatori sociali a causa della crisi epidemiologica, riscrivendo l'articolo 19 comma 2 e cancellando il periodo secondo cui i datori di lavoro, al momento della richiesta per il trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19", dovevano provvedere alla consultazione e l'esame congiunto con le organizzazioni sindacali, anche in via telematica, entro 3 giorni a partire dalla comunicazione preventiva alle organizzazioni sindacali. Pertanto **l'informazione, la consultazione e l'esame congiunto non sono più richiesti** e, quindi, i datori di lavoro che dovessero accedere al CIGO o al FIS o alla richiesta integrativa verso i Fondi bilaterali alternativi e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, potranno procedere più speditamente, essendo già stati eliminati altri passaggi che in via ordinaria vengono richiesti (relazione tecnica, produzione di documentazione, ecc.).

Art. 22 Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga

Per la **Cassa Integrazione in Deroga**, nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 22 viene previsto che l'accordo sindacale, oltre che per i datori di lavoro con organico inferiore fino alle 5 unità, non è richiesto per quelle aziende che “hanno chiuso l'attività in ottemperanza ai provvedimenti di urgenza emanati per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19”: il tenore letterale della disposizione, sembra indicare che nelle aziende con oltre 5 dipendenti che continuano ad operare, sia pure ad orario ridotto, continua ad essere necessario l'accordo sindacale.

Per le **unità produttive ubicate nelle “zone rosse”** (Codogno + undici comuni in Lombardia e Vò in Veneto), o per i lavoratori con domicilio o residenza nelle stesse zone la CIGO o il FIS con causale COVID-19 può essere richiesta per altri 3 mesi oltre alle 9 settimane riconosciute in tutto il Paese

(commi 10-bis, 10-ter e 10-quater dell'art. 19) Tale intervento è, nella sostanza, replicato ai commi 8-bis, 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, dell'art. 22 per la Cassa in deroga ove, riprendendo anche una previsione già contenuta nel D.L. n. 9/2020, si riafferma che la Lombardia, il Veneto e l'Emilia-Romagna per le "zone gialle" possono prevedere integrazioni salariali in deroga per un massimo di 4 settimane.

Art. 19 bis "Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine"

Viene introdotto l'art. 19-bis che prevede testualmente: *"Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del D.L.vo n. 81/2015, di procedere nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione"*.

Pertanto, i datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. n. 18/2020 (CIGO, CIGS, CIGD, assegno ordinario) possono **procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato in corso**, anche a scopo di somministrazione, in deroga agli articoli 20, comma 1, lett. c) e 32, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 81/2015 (che vietano il ricorso ai contratti a termine, anche a scopo di somministrazione, presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni).

La disposizione in esame consente, inoltre, di **derogare alla disciplina del c.d. stop and go** (art. 21, comma 2, D.Lgs. n. 81/2015) in caso di rinnovo di un contratto a termine (intervallo temporale di 10 giorni per contratti di durata fino a sei mesi, ovvero 20 giorni per contratti di durata superiore a sei mesi).

Restano, tuttavia, ferme le altre condizioni richieste dal D.Lgs. n. 81/2015 e, in particolare, **è necessaria l'indicazione della causale in occasione di ciascun rinnovo o nel caso di proroga** di un contratto di durata complessiva superiore a 12 mesi.

La rubrica della disposizione definisce la norma come «norma interpretativa» e pertanto consentirebbe una applicazione in senso retroattivo della sua efficacia.

Nel dettaglio, sono previste le deroghe alle seguenti disposizioni:

- a) 20, comma 1, lettera c) il quale non consente l'instaurazione di un rapporto a tempo determinato presso unità produttive ove sono in corso sospensioni a zero ore o riduzioni di orario in regime di integrazione salariale, che riguardino dipendenti adibiti a mansioni alle quali si riferisce il contratto a termine;
- b) 21, comma 2 secondo il quale se un lavoratore viene riassunto a tempo determinato entro dieci giorni (di calendario) dalla scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero di venti giorni (anche questi di calendario) dalla data di scadenza di un contratto superiore a tale limite, il secondo contratto si trasforma a tempo indeterminato;
- c) 32, comma 1, lettera c) che vieta l'utilizzazione di lavoratori in somministrazione presso datori di lavoro che hanno messo in integrazione salariale a zero ore o ad orario ridotto propri dipendenti che sono adibiti alle stesse mansioni ai quali si riferiscono i contratti di somministrazione.

Art. 46 Sospensione termini di impugnazione dei licenziamenti

Dal 17 marzo 2020 l'avvio delle procedure relative ai licenziamenti collettivi (apertura del procedimento per mobilità; scelta dei lavoratori) è precluso per 60 giorni e sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. La disposizione, come modificata in sede di conversione, fa salve le ipotesi in cui il personale

interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto.

In merito ai licenziamenti individuali resta confermato che, fino alla scadenza del suddetto termine di 60 giorni, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3, della legge n. 604/1966.

Art. 103 Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza

Il comma 2 della norma, riformulato in sede di conversione, dispone la proroga della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che siano in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020, per i successivi **90 giorni dalla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza**. Viene, quindi, ampliato l'arco temporale della sospensione rispetto al testo originario del decreto che, al comma 2, disponeva invece la proroga fino al 15 giugno 2020 della validità di tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, a condizione che fossero in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020.

A tale riguardo si segnala che **anche il DURC si intende incluso tra i documenti di cui alla disposizione in esame.**

In sede di conversione è stato previsto che è estesa la **validità dei permessi di soggiorno** dei cittadini di Paesi terzi **fino al 31 agosto 2020** e che sono prorogati fino alla medesima data, tra gli altri:

- i termini per la conversione dei permessi di soggiorno da studio a lavoro subordinato e da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale;
- la validità dei nulla osta rilasciati per lavoro stagionale;
- i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e lavoro autonomo.

(Fonti: Legge n. 27 del 24 aprile 2020, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 – circolare Confartigianato Imprese- Direzione Politiche Sindacali e del Lavoro prot. N. 568 del 04 maggio 2020)